

574

della strage di Portella della Ginestra, mentre il fine additato dai primi giudici non esclude il concorso di altri fini e più o meno egoistici e la convergenza di interessi più vasti dei quali il Giuliano fosse portatore.

Ora, che l'idea della strage di Portella e degli attentati alle sedi comuniste sia sorta nella mente del Giuliano è una convinzione che la Corte condivide, ma che se non dubita che nella sua formazione e nella lotta intrapresa contro i comunisti rilevante sia stato l'apporto morale del cognato, quando Sciortino; fu il Giuliano stesso ad attribuirsi nel primo memoriale il disegno della strage, allorché scrisse di aver cominciato a maturare verso i primi di aprile il piano di repressione (v. n. 48, A), e può essere creduto in quanto da lui a prendere la decisione di compirla e a darvi esecuzione.

Tuttavia la disamina degli antecedenti del fatto conduce a ritenere che il Giuliano non era solo in quella lotta perché v'era attorno a lui - lo si è visto - un mondo legato e interessato alla conservazione del tradizionale regime della terra, e perché il delitto segnò il passaggio ad un programma di violenza terroristica per arginare il movimento sindacale nelle campagne dopo il fallimento della propaganda e della intimidazione culminato nei risultati delle elezioni regionali.

Inchiesta secondo il Ten. Col. Isolante e mafia e banditismo erano collegati (M. 283); e se, del tutto coerentemente alla sua inclinazione ed alla sua mentalità, il Giuliano concepì il disegno di debellare i comunisti locali col terrore e di ristabilire in tal modo la sua

575

autorità in quelle zone dove pareva compromessa, nonché di suscitare con la violenza una creciata antibolscevica in Sicilia, è certo che, come nei neti dell'A.V.I., così in questa lotta, egli si doleva a tuore degli interessi di coloro che lo sostenevano, interessi nei quali era necessariamente accomunato, pur mirando alla realizzazione di fini particolari tra cui la "liberazione" sua e di quelli della sua banda.

Ciò traspare dall'appello alla difesa del "nobile sentimento che ci lega alla nostra cara terra" - vale a dire alla difesa della tradizionale organizzazione economico sociale della terra che i comunisti cercavano di smantellare - appello contenuto nei manifestini a stampa diffusi in occasione degli attentati alle sedi comuniste (v. n.24); più chiaramente risulta dal breve discorso tenuto a "Cipri" prima di muovere verso l'ortella della Ginestra col quale il Giuliano spiegò che occorreva combattere e distruggere i comunisti perché cominciavano a costituire un pericolo non solo per lui o per la banda che non dovevano la possibilità di una riabilitazione, ma per i proprietari che venivano privati delle loro terre (v. n.26); trova riscontro nel pensiero manifestato ai quattro cacciatori dal bandito che li custodiva ed espresso con la frase: "i comunisti vogliono togliere la terra e la mafia, ora glielo diamo noi sulle corna la terra", (v. n.28); ed infine si conferma nella casale additata dal Giuliano nel suo primo memoriale difensivo, ossia nell'impossibilità di tollerare che i comunisti continuassero a "trascinare un popolo.....contro i loro stessi confratelli di clas-

376

se e di sventura" (v. n. 18, A). Frase con cui evidentemente illude alla lotta condotta dalle organizzazioni sindacali comuniste, nei comuni di S. Maria degli Albanesi, S. Giuseppe Jato, S. Cipirrello, contro la mafia e contro il latifondo con danno soprattutto di quelle categorie costituite dai galceotti, dai soprantanti, dai campieri, nerbo della mafia, che vivevano del lavoro dei contadini e che nel nuovo regime della terra voluto dai comunisti vedevano la fine di un sistema di vita; e con danno degli stessi si banditi che nella crescente utilità dei contadini e nella scomparsa dei loro mantenitori e dei loro favoragiatori scorgevano un ostacolo e un indebolimento della situazione.

X Onco, ammesso - come riferì il Nucleo Mobile dei Carabinieri di Palermo col rapporto giudiziale 4 settembre 1947 n. 87 e come i primi giudici hanno ritenuto - che il Giuliano sia stato tratto all'agire "dei suoi interessi e fini particolari, primo fra tutti quello della sicurezza personale minacciata dalla diversa situazione che andava creandosi nei feudi in seguito ai successi dei partiti di sinistra e delle cooperative agricole" (L. 14), è chiaro che la spinta fondamentale al delitto va pur sempre ricercata nell'interesse a fermare la penetrazione comunista nelle campagne per conservare le vecchie strutture agrarie, interesse che era proprio anche di altri.

Invero tale convergenza d'interessi trova conferma - senza che perciò occorra trarne la conseguenza di un mandato alla strage - nella lettera menzionata da Giovanni Scavone; lettera che certamente era assai

577

importante ed urgente se è vero che, secondo ha precisato lo stesso Sciertino in dibattimento, Leonardo Maria, dopo averla letta, gli disse che "occorreva recanitarla di urgenza al figlio Salvatore contenendo notizie che lo riguardavano direttamente" (V. n. 178 r); circostanza questa che, mentre non si concilia con l'ascritto contenuto di una offerta di espatrio clandestino negli Stati Uniti d'America valida in qualsiasi momento, non si armonizza invece con la decisione presa dal Giuliano, subito dopo aver avuto cognizione della lettera, e con la frase: "è venuta l'era della nostra liberazione" con cui sollecitò Giovanni Genovese a partecipare alla strage, frase quanto meno espressiva della sua speranza di ritrarre dall'azione cui si accingeva il desiderato evento della completa impunità per sé e per i componenti della banda, evento che vanamente aveva operato di conseguire attraverso i noti dell'A.V.I.S. e l'affermazione politica del "I.S. (v. n. 9).

Le dichiarazioni fatte dallo Sciertino, in relazione a tale lettera, come si sono dimostrate menzaci sulla data del recapito al cognato, così come false quanto al contenuto dello scritto.

Già il Giuliano nel suo secondo memoriale, che reca la data del 28 giugno 1950 e fu esibito dall'avv. Romano Battaglia alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo il 5 maggio 1951, aveva tentato di escludere ogni correlazione tra la lettera di cui si tratta e la strage di Portella della Giamastra assumendo che essa proveniva da alcuni amici d'America con i quali stava trattando l'espatrio del

573

cognato (v. n.43); e analogamente fecero durante il corso del giudizio di primo grado Lombardo Maria e Giuliano Marianna, dando tutt'via del contenuto della lettera difformi versioni. La Lombardo nella udienza del 21 luglio 1951 depose che con essa alcuni amici di suo figlio informavano costui che qualora avesse considerato espatriare gli avrebbero mandato un aereo (V/c. 648); mentre la Giuliano nel "meridionale" pubblicato in data 17 ottobre 1951 sul n.55 della rivista ETCCA, al quale già si è fatto riferimento, asserì che la lettera proveniva da Chicago, e con essa "un amico inviava Turiddu a raggiungerlo in America e gli metteva a disposizione persone e mezzi che garantivano la riuscita dell'impresa".

Lo Sciortino nelle sue fantasiose dichiarazioni orali ha seguito la stessa linea di difesa ma ha posto in essere un'altra versione: la lettera non proveniva da Chicago ma da New York e con essa un certo Ionh assicurava il Giuliano della sua possibilità di farlo espatriare con alcuni componenti la banda.

Le contraddizioni nelle quali costoro sono caduti rivelano che tanto il Giuliano, quanto i suoi congiunti hanno taciuto la verità, e l'inconsistenza dell'accanto si riscontra attraverso le dichiarazioni di Giovanni Genovese al giudice istruttore, mantenute ferme anche in questa sede, le quali insieme alla successione storica e al legame logico degli avvenimenti dimostrano che la lettera di cui si tratta non può essere dissociata dalla strage di Portofino della Cinestra.

L'espatrio dello Sciortino è collegato agli eventi che si verificarono dopo gli attentati alle sedi dei

579

partiti di sinistra e l'idea verosimilmente nacque allorché, con l'arresto del Gallo e del Di Lorenzo, un primo allarme si diffuse tra coloro che ai delitti avevano partecipato, per cui avevano che taluni di essi si dettero alla latitanza prima ancora di essere ricercati, in previsione di quanto sarebbe accaduto.

Sta in fatto che lo Moliterno, sparito ad un certo momento da Montelepre, comparì nell'agosto 1947 contemporaneamente a Badalamenti Giuseppe, a Barone Francesco ed a qualche altro quando le indagini della polizia giudiziaria erano nel loro pieno sviluppo.

Nel considerare la suddetta lettera ed il suo collegamento alla strage di Iortella, la Sezione istruttoria di Palermo ha rilevato nel citato decreto di archiviazione "che, se mandato vi fu, poté al Giuliano essere conferito eventualmente da un gruppo di persone del luogo che mal soffrivano il propagarsi delle idee progressiste tra le masse dei lavoratori contrarie ai loro interessi economici e che mettevano in serio pericolo la loro incontrastata egemonia sui latifondi, per cui si era detto eventualmente che la sparatoria di Iortella della Cinestra potesse costituire per quelli un monito che li riconducesse alla ragione".

Ma questa Corte osserva che, indipendentemente dalla ipotesi del mandato del quale non esiste alcuna prova, la lettera in esame dimostra che il Giuliano, cui risaliva l'idea e, secondo quanto Terranova "Caccova" nel primo dibattimento di primo grado, anche l'iniziativa del delitto (R, 92), agì di concerto con individui o gruppi di individui localmente interessati a conserva-

560

fare le vecchie strutture e porre, dei quali, nella importanza della decisione, fu incoraggiato a bene operare nel conseguimento della tanto agognata "liberazione" dalla responsabilità dei delitti compiuti dalla banda.

Sotto questo profilo la lettera recapitata dallo Sciortino si inserisce nel dinamismo criminoso ed illumina la causale, la quale è nell'ambito di quanto fu proposto fin dal primo momento e risulta espresso nel testo della risoluzione approvata all'unanimità dall'Assemblea Costituente, nella seduta del 2 maggio 1947, là dove si afferma che il sangue dei contadini siciliani nella giornata del 1° maggio è stato speso per cieca difesa d'interessi degenerante in fanatismo edio di parte (v. n.16).

In cotesta cieca difesa il Giuliano era interessato direttamente, fosse pur solo perché - come, fra l'altro, addusse nel primo memoriale - i comunisti spingevano i contadini a fare la spia ai banditi; ma questo non fu l'unico motivo del suo interesse ed in tal caso va interpretata la reticente allusione fatta dal Terranova "Cacanova" nella udienza del 2 aprile 1956 allorché, detto che il Giuliano era anticomunista e che egli ignorava il motivo per cui aveva agito contro i comunisti, ha aggiunto: "di certo non è andato a Tortella perché i comunisti facevano la spia" (G/1, 71).

Una pluralità di motivi, dunque, spinse il Giuliano alla lotta violenta contro i comunisti nella zona della sua influenza e gli episodi criminosi nei quali essa si espresse segnano l'evoluzione del suo orientamento verso forme meno gravi di violenza dopo le sdegne suscitate

531

dalla strage di Portella della Ginestra.

La Corte ritiene che non furono estranei in lui, oltre alla conservazione della tradizionale economia delle campagne (indispensabile al prosperare del banditismo), per difesa di sé stesso e di quelli della sua banda, anche i seguenti altri motivi.

1. - Il desiderio di ristabilire la propria autorità compromessa dai risultati delle elezioni regionali; e, pure il "piano di punizioni" si fosse delirato nella sua mente, come è probabile, già prima della competizione elettorale e in previsione dell'esito della stessa, non è dubitabile che la realtà dell'insuccesso abbia influito sulla risoluzione di attuarlo; aveva riuocinato raggionaglie, aveva an' esito da l'ontelepre i falsi propagandisti che avrebbero dovuto fare i conti con lui ed ora venuto il momento.

2. - L'avversione per i comunisti risalente alla lotta per il separatismo e l'ambizioso disegno di richiamare intorno a sé l'attenzione del mondo politico con una azione clamorosa e terrificante che lo porresse, al centro della lotta anticomunista in Sicilia: l'improvvisa reazione dell'opinione pubblica ai fatti di Portella della Ginestra frustrò in parte questo disegno; di fronte alla generale esecrazione suscitata non poté confessarne autore e respinse l'accusa di un delitto ritenuto da tutti nefando ed inumano (v. n. 54 e n. 46), ripiegando più tardi sulla tesi dell'errore; ma, a mozza di manifestini a stampa rinvenuti a Martirico ed a Carini, si attribui la paternità delle azioni terroristiche contro le sedi comuniste. Tale intento è coerente

582

te alla personalità del Giuliano e trova una fonte di prova nella paradossale situazione che era venuta a crearsi da quando questi fu elevato a comandante dell'E.V.I.S. nella Sicilia Occidentale: riteneva di essere un grande capo, si occupava di politica, rivolgeva proclami ed appelli al popolo in occasione di competizioni elettorali, scriveva ai giornali che ne pubblicavano gli scritti con titoli a caratteri tipografici vistosi, tutti in un modo o nell'altro parlavano di lui (v. n.7); "bandito politicante" lo definisce la Questura di Palermo nel suo rapporto giudiziario 3 giugno 1947 da una pretesa di idealità politica" lo qualifica il Nucleo Mobile dei Carabinieri di Palermo nel suo rapporto giudiziario 4 settembre 1947;

3. - La speranza di conseguire per sé e per i suoi gregari, attraverso un'amnistia, la sanatoria del delittuoso passato. Questa speranza si era radicata in lui tenacemente, sorretta forse dalla constatazione che la amnistia del 3 giugno 1946 aveva restituito alla libertà quelli che con lui avevano partecipato ai fatti dell'E.V.I.S. (v. n.6): la manifestò a Genovese Giovanni assumendo - per come questi dichiarò solo ai carabinieri (v. n.45, II, 1) - di averne avuto promessa di "pezzi grossi" con cui aveva parlato di politica; la palesò pure al Mannino dicendogli nel periodo di quella violenta lotta (aprile - giugno 1947): "speriamo che le cose vadano bene e saremo tutti liberi" (V/2, 186 e V/1, 111 r); vi alluse velatamente anche a "Cippi"; ne fece in seguito menzione al giornalista

583

Rizza dicendogli evasivamente di avere sparato a Portella per "la libertà" (V/1, 188) e doveva essere nota anche agli organi di polizia se nel citato rapporto 9 giugno 1947 la Questura di Palermo fu in grado di scrivere che il Giuliano, come già prima aveva intrapreso ~~massacrato~~ affermato e sostenuto il movimento separatista, così aveva intrapreso ora la lotta antibolscevica nello intento medesimo di "farsi luce e di redimersi dei tristi suoi trascorsi".

Tutti e ciascuno di tali motivi, secondo l'opinione della Corte, determinarono il Giuliano alla strage di Portella della Ginestra ed agli attentati successivi contro le sedi comuniste.

76. - I) Nel ricondurre i fatti di Portella della Ginestra nell'ambito della norma contenuta nell'art. 421 c.p., la sentenza impugnata ha delineato esattamente la figura del delitto di strage: ha individuato l'elemento obiettivo nell'uso di mezzi idonei per alta e diffusa capacità di offesa a porre in pericolo la vita, l'integrità, la sanità di un numero indeterminato di persone, nel che si concretava il concetto di pubblica incolumità; e ha identificato l'elemento intenzionale nella volontà cosciente di produrre l'evento, cioè il pericolo per la pubblica incolumità (dolo generico), animata dal fine di uccidere indiscriminatamente quale che sia numero di persone (dolo specifico), nel che appunto il delitto di strage si differenzia dal delitto di omicidio nel quale, venendo in considerazione la tutela della vita umana sotto l'aspetto della incolumità individuale, l'elemento psichico consiste nel consapevole intento di cagionare la morte di una o più perso-

no determinate.

Nessun dissenso hanno manifestato gli appellanti sulla nozione del delitto di strage accolta dai primi giudici, nozione del resto conforme al costante insegnamento della Suprema Corte (Cass. pen. I, 4.2.1952, ric. I. M. c/ Vizzini, Giust. Pen. 1952, II, col. 638, n. 742; o Cass. pen. I, 26.11.1954 n. 1890; G. Compilata Cass. Pen. 1954, n. 1326); e neanche hanno contestato l'attitudine dei mezzi impiegati nell'azione di Portofino della Cincistra a porre in pericolo la pubblica incolumità: armi da guerra a tiro lungo, in gran parte automatiche, altamente micidiali; come del pari hanno riconosciuto la gravità del pericolo, concretamente sorto per la incolumità di quella moltitudine di persone convenute nel pianoro e denunciato, oltre tutto, dagli eventi di morte e di lesioni personali che si verificarono. E' superfluo pertanto indugiare sul profilo giuridico del reato o sulla sussistenza dell'elemento materiale.

La doglianza degli appellanti inverte la decisione impugnata là dove afferma la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, censurandosi che il dolo specifico sia stato dedotto dall'uso dei mezzi adoperati senza penetrare l'intimo contenuto psichico della violazione, indagare che se fosse stata fatta avrebbe consentito di cogliere nel rapporto di causalità tra l'atto (operatoria) e l'evento (morti o feriti) "una divergenza qualitativa" e di giungere alla conclusione che l'evento ha sorpassato (art. 43) qualitativamente la rappresentazione soggettiva e la volontà di Giuliano", dando luogo ad "una aberratio delicti", secondo la formulazione

585

espressamente contemplata dall'art. 586 c.p..

Tale proposizione ricalca la tesi difensiva del "triste errore" prospettata dal Giuliano nel suo memoriale datato 24 aprile 1950 (v. n. 12, 1) e si fonda sulla esclusione dall'animus occidendi: si voleva spaventare - si afferma - si voleva intimidire la popolazione raccolta nel pianoro sparando a venti metri circa al di sopra delle teste per mandare a monte la festa ed impedire la propaganda comunista; ma, per l'errore di qualcuno degli agenti nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, si verificò un evento diverso da quello voluto, evento del quale si risponde a titolo di colpa.

Ora dove dirsi che la questione riproposta dagli appellanti ha formato oggetto di attento ed accurato esame da parte dei primi giudici che, consapevoli della delicatezza del problema e sensibili alla opinione espressa sull'argomento da alcune degli scrittori che l'hanno trattato, non si sono limitati a desumere la volontà di uccidere dalla idoneità obiettiva dei mezzi ed hanno considerato, altresì, quali fonti di prova, le modalità concrete dell'azione ed altri elementi offerti dal processo; ma ciò non dispensa la Corte dal portare il proprio esame sulle singole ragioni di deduzione e dal valutare le prove raccolte che, per vero, tutte univocamente dimostrano l'assoluta inconsistenza, sul piano logico e nei riflessi giuridici, del relativo capo d'imputazione.

Il valore indiziario dei mezzi usati e delle modalità dell'azione, ai fini dell'accertamento dell'animus occidendi del delitto di strage, è sempre rilevante;

586

secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, risultante dalle menzionate sentenze, caso è di norma decisivo; e tale potrebbe senz'altro ritenersi anche nella fattispecie dopo che il fatto di aprire il fuoco con micidiali armi da guerra, tra cui un fucile mitragliatore, contro una folla inerme, sparando ben più di ottocento colpi e cagionando numerosi morti e feriti, non si concilia, per la sproporzione tra mezzi e fine, con la sola volontà di intimidire e di volgere in fuga gli adunati; esso di per sé esprime il fine di uccidere.

Siffatta inconciliabilità non sfuggì allo stesso Giuliano che nel citato memoriale, di propria iniziativa o per suggerimento altrui, cercò di evviarvi sostenendo che il piano originariamente deciso era di circondare la folla convenuta a Portella della Ginestra, prolovare i capi comunisti, giustiziarli sul posto (per cui occorrevano buone armi ed un certo dispiegamento di forza onde fronteggiare ogni eventualità), e che l'imprevista impossibilità di contare sul gruppo inviato a Balletto l'aveva indotto a ripiegare sulla soluzione minore della sparatoria a scopo di minaccia; ma, di fronte alla insussistenza della così detta missione a Balletto ed alla prova della partecipazione di Terranova Antonino fu Giuseppe e degli uomini della sua squadra alla impresa criminosa, tale assunto si rivela artificioso e mendace, privo di qualsiasi attendibilità.

Del resto, ampliando il tema dell'indagine, valutando coordinatamente, come la Corte si accinge a fare, gli elementi subjetivi ed obiettivi utilizzabili nello

507

accertamento del dolo specifico, quali la personalità del Giuliano e dei suoi gregari, la causale del delitto, la natura e la quantità delle armi usate, il numero e la direzione dei colpi, le circostanze contingenti dell'azione, si perviene con acuita ed inequivoca certezza allo stesso risultato: il Giuliano e gli altri che con lui spararono dai roccioni della "Lizzuta" furono animati dal fine di uccidere.

L'indole del capo bandito o quella dei suoi gregari, le sue mortali rappresaglie, l'esigenza di ristabilire con un'azione esemplare la propria autorità e di arginare in tal modo il movimento cinda-ale nelle campagne fomentato dai comunisti, sono elementi concordanti e positivi che insieme ad altre significative circostanze concorrono a dare la prova del suddetto fine.

Infatti giova ricordare per escludere l'asserito dolo di minaccia:

a) che Genovese Giovanni previde al giudice istruttore il 29 gennaio 1949 che intento del Giuliano era quello di sparare contro i comunisti, che il 1° maggio sarebbero convenuti a Portella della Ginestra, ed egli osservò che era un'azione indegna perchè a quella festa avrebbero preso parte donne o bambini;

b) che lo stesso intento il Giuliano manifestò indicando lo scopo dell'azione nel breve discorso tenuto a "Cippi" come risulta dalle dichiarazioni stragiudiziali di Sapienza Vincenzo, Tinervia Francesco, Sapienza Giuseppe di Terrano, Tinervia Giuseppe, Russo Giocchino, Lisciotta Vincenzo, Crivello Giuseppe;

500

c) che l'alibi morale su cui Terranova Antonino, Minnino Frank e Pasciotta Francesco hanno fatto leva - a parte l'infondatezza dell'alibi - dimostra che, secondo il preordinato disegno del Giuliano, a Fortella della Cinestra avrebbe dovuto compiersi un'azione di guerra con eventi mortali;

d) che dopo la perquisizione portata ai quattro cacciatori, per accertare se avessero la tessera del partito comunista, il Giuliano, secondo ha deposto il tanto Sirchia in dibattimento, rivelò loro le seguenti parole: "beati veialtri che non avete documenti comunisti, ne tanto stati tali avresti tutti a mentro amento questo fesso" (R, 106) o con la mano indicò un fesso, confermando in tal modo la ragione per cui era andato a Fortella e la sanguinosa finalità che si accingeva a realizzare;

e) che durante l'azione, secondo il cacciatore Fusco ha precisato nella sua deposizione scritta (D, 317), confermata in dibattimento, il bandito che li custodiva sparò alcuni colpi in direzione del petto e, nella impossibilità di compiere col fucile da caccia un tiro efficace, chiamò uno dei compagni, armato di mitra o di moschetto, e lo incitò a sparare sulla folla in una direzione da lui stesso indicata;

f) che Mazzola Vito, accomunando nelle sue dichiarazioni stragiudiziali al colloquio avuto con Cucinella Giuseppe, Di Lorenzo Giuseppe e l'astorpe Giuseppe allorché di ritorno stanchi da Fortella della Cinestra egli chiesero un poco di latte, riferì di avere appreso dal

Cucinella in quella circostanza che, sotto la guida del Giuliano essi avevano sparato colà contro i comunisti convenuti alla festa del lavoro.

Ora, di fronte a tali elementi chiaramente indicativi del fine dell'azione, è vano sostenere che, data la grande capacità offensiva delle armi (tutte efficaci alla distanza di 100 metri, quanta ne intercorre tra le postazioni e il pedio) e la rilevante quantità dei colpi esplosivi, se si fosse voluto veramente uccidere, il numero dei morti e dei feriti sarebbe stato di gran lunga maggiore.

L'argomento invero è specioso sia perchè una cosa è l'efficacia delle armi, altra quella del tiro eseguito con le stesse armi; efficacia questa condizionata, indipendentemente dalla maggiore o minore abilità del tiratore, dai fattori estrinseci quali le condizioni atmosferiche, l'ubicazione e la posizione del bersaglio rispetto all'arma; sia perchè un bilancio di 11 morti e di 27 feriti non è poi tanto esiguo ove si pensi che la prima raffica andò a vuoto, che la maggior parte della gente era sparsa sul pianoro, che molti si distero a terra per offrire minore bersaglio (v. n.11).

La difesa ha fatto leva sulla testimonianza del Cap. Ragusa, che accennando in dibattimento alla postazione del Fucile mitragliatore, riferì che le rocce esistenti in quel punto sono tutte legivate e non costituivano buona base per il bipiede del fucile il quale sparando subiva delle oscillazioni; e disse che "per tale inefficacia fatto oppure perchè chi sparava non voleva sparare bene o non sapeva sparare" si era limitato a un numero limitato di